

Articolo 9

Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) è disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) è disposta la riduzione del canone del 80% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- c) è disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea e permanente relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq; le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni: ⁽¹⁾
 - a. per le occupazioni inferiori a un mese si applica la riduzione del 20%;
 - b. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%;
- e) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e per le attività di ristorazione le tariffe giornaliere sono ridotte del 50%. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a. per le occupazioni superiori ai 15 giorni si applica la riduzione del 20%;
 - b. per le occupazioni non inferiori a 30 giorni si applica la riduzione del 50%;
- f) per le occupazioni di soprassuolo con tende fisse o retrattili le tariffe sono ridotte del 70%;
- g) per le occupazioni realizzate dalle scuole guida per lo svolgimento degli esami di abilitazione alla conduzione di veicoli a motore o di eventuali esercitazioni da svolgersi in preparazione degli esami pratici, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq; le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80%. Per le occupazioni superiori a 15 gg annui anche non consecutivi, si applica un'ulteriore riduzione del 50%. ⁽²⁾

(1) lettera così sostituita con delibera del CC n. 6 dell'8/03/2023

(2) lettera inserita con delibera del CC n. 6 dell'8/03/2023